

DECRETO SOSTEGNI

Bassano del Grappa, 22 marzo 2021

Circolare n. 15/2021

Venerdì 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Sostegni”, ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si richiamano di seguito le principali novità, con la precisazione che il testo definitivo potrebbe subire delle modifiche.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo spetta (ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario) a condizione che l’**ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi **2020** (totale fatturato e corrispettivi diviso 12) sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi **2019**.

Ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.

Il contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione):

- 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori ad € 100.000;
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori ad € 100.000 euro ma non superiori ad € 400.000;
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori ad € 400.000 euro ma non superiori ad 1 milione di euro;
- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Ad esempio, un bar con corrispettivi 2019 di € 80.000 e corrispettivi 2020 di € 30.000 riceverà € 2.500 sulla base del seguente calcolo:

- *corrispettivi medi mensili 2019 € 6.667;*
- *corrispettivi medi mensili 2020 € 2.500;*
- *calo medio mensile € 4.167 (62,5% pertanto superiore al 30%);*
- *contributo € 2.500 (€ 4.167x60%).*

È comunque riconosciuto l’importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari ad € 150.000.

Viene data la possibilità, a scelta irrevocabile del contribuente, di ottenere il pagamento dell’indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.

Per poter beneficiare del contributo sarà necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

STUDIO ASSOCIATO S.R.L. - via Monte Novegno, 7 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

p. iva 02172180248 - codice fiscale e registro imprese di Vicenza 02172180248 - R.E.A. VI 211691 - capitale sociale € 10.400,00 i.v.

tel. 0424 510645 - fax 0424 34687 - e-mail: info@studioassociatosrl.it - pec: studio_associatosrl@legalmail.it - sito web: www.studioassociatosrl.it

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DALLA RISCOSSIONE

Viene esteso al **30 aprile** il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (**31.05.2021**).

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in **scadenza nel 2020** possono essere versate **entro il 31.07.2021**.

Le rate in **scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021** possono essere versate **entro il 30.11.2021**. Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza".

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Sono automaticamente annullati i **debiti di importo residuo fino ad € 5.000** risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle **persone fisiche** che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile **fino ad € 30.000**.

La stessa misura è estesa anche ai **sogetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino ad € 30.000.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino ad € 5.000.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) ed entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d'affari superiore al 30% (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione IVA).

Sarà l'Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

RIDUZIONE CANONE RAI

Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d'imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.